

Ill.mo Sig.
PRESIDENTE
Consiglio Comunale di
43121 – PARMA

Ill.mo Sig.
SINDACO
Comune di
43121 – PARMA

Interrogazione ex art. 28 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Oggetto: cassa di espansione n. 2 Canale Naviglio

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE:

- a) con delibera G.M. del 7.12.2005 n. 1587 è stato approvato il progetto preliminare della cassa di espansione n. 2 del Canale Naviglio (in prossimità “Molino la rossa”);
- b) con delibera 12.02.2008 n. 8/4 del Consiglio Comunale di Parma è stato approvato un nuovo progetto preliminare della “Cassa di espansione n. 2 del Canale Naviglio” relativo alla stessa area considerata nel 2005;
- c) questa deliberazione comportava, per legge, l’adozione della variante urbanistica resa necessaria dalle novità contenute nel progetto contestualmente approvato,
- d) tra l’adozione e l’approvazione della citata variante urbanistica 2008 la R.E.I.G. s.r.l. con Socio unico, con nota 22/2008 del 10.06.2008 sottoscritta dall’Amministratore unico della società, comunicava di essere titolare dell’area sita in frazione Cortile San Martino di mq 149.493 acquistata per complessivi Euro 4.630.000,00 (area acquistata dopo un preliminare a ministero notarile dell’1.02.2007, con rogito Notaio M.B. 24.01.2008 Rep. 954/461);
- e) con nota 367/08 dell’11.06.2008, il Presidente della SPIP inviava al Comune di Parma i citati contratto preliminare e rogito notarile stipulati dalla R.E.I.G. s.r.l. con Socio unico della quale il medesimo Presidente era Amministratore unico;
- f) con nota 13.06.2008 prot. 374/08 il Presidente della SPIP trasmetteva un nuovo progetto preliminare (il precedente progetto preliminare era del gennaio 2008). Si precisa che, mentre il progetto del gennaio 2008 riguardava l’area in sponda sinistra del Canale Naviglio, il progetto (SPIP) del giugno 2008 riguardava la sponda destra, caratterizzata dalla presenza di una strada corrente lungo il Canale, cosicché la realizzazione della cassa di espansione avrebbe comportato di passare la strada due volte (sia per le immissioni nella cassa, sia per immissioni da questa nel canale);
- g) seguivano contatti e corrispondenza tra l’Amministrazione Comunale e la SPIP, che portavano alla presentazione di una proposta di ripartizione economica modificata in conseguenza dei predetti contatti (nota SPIP 29.07.2008 n. 543/2008);
- h) con nota 11.08.2008 prot. 145323VI/5.2/20 il Responsabile del Procedimento della cassa di espansione n. 2 Canale Naviglio chiedeva al Dirigente degli Affari Legali del Comune medesimo se “esistono motivi ostativi, in conseguenza di quanto contenuto nella nota 4.06.2008 prot. 108488VI/5.20 della C.I.A., all’annullamento della delibera consiliare 8/4 del 12.02.2008 ed alla contestuale approvazione del nuovo progetto preliminare e della inscindibile variante urbanistica al POC presentato dalla SPIP”;
- i) la citata nota della C.I.A. contestava la violazione del diritto di prelazione degli affittuari del terreno, già dei sigg.ri A.-B., oggetto del precitato rogito Notaio M.B. 24.01.2008 Rep. 954/461;

- j) con e-mail 17.09.2008 delle ore 9:04 l'avvocato M.C. del Servizio legale del Comune di Parma riscontrava la predetta nota, concludendo che *“il prospettato annullamento in sede di autotutela (rectius) della deliberazione consiliare n. 8/4 del 12.02.2008..... non sia fondatamente sostenibile in quanto – a parere di chi scrive – non emergono motivi di pubblica utilità che possano giustificare una localizzazione della cassa di espansione del Canale Naviglio in area diversa rispetto a quella già individuata e fatta oggetto di variante al POC....”*;
- k) tale parere si fonda, in sintesi, sulle seguenti considerazioni: 1) la SPIP era divenuta proprietaria del terreno già A.-B. anteriormente – e non successivamente – alla predetta deliberazione consiliare 12.02.2008 n. 8/4; 2) la disponibilità dell'area, al contrario di quanto sostenuto dalla SPIP, non è giuridicamente configurabile perché gli affittuari rivendicano la violazione del diritto di prelazione relativo ai predetti terreni; 3) la mancata disponibilità dell'area non esclude la convenienza dell'operazione; 4) l'acquisizione dell'area rimane allo stato un'“ipotesi assai remota ed affatto improbabile”;
- l) a seguito del pronunciamento dell'Ufficio Legale, la SPIP ha presentato un nuovo progetto nel novembre del 2008;
- m) in relazione al nuovo progetto, il 16.01.2009 il Servizio degli Affari Legali presentava, su richiesta del Servizio competente, un nuovo parere, con il quale ribadiva che la SPIP S.p.A. non aveva, al momento della presentazione del precedente progetto, come all'epoca del parere, la disponibilità dell'area posta ad est del Canale Naviglio. Si riporta testualmente il passaggio della nota: *“In altre parole, si era sostanzialmente acclarato che non era vero quanto dichiarato al punto 7 della Relazione Tecnica Illustrativa – **giungo 2008** secondo cui “tali aree – è, cioè, le aree di proprietà Spip spa, fossero – già in possesso della Spip e disponibili alla realizzazione della cassa di espansione”. Ora, si prende atto che SPIP spa, riconoscendo la puntualità del rilievo mosso, al nuovo punto 7 della Relazione Tecnica Illustrativa – **novembre 2008** si conviene sul fatto che “di tali aree circa una metà risulta in pieno possesso della SPIP e già disponibili alla realizzazione degli interventi; **una seconda metà non è attualmente disponibile in quanto gravata di un contratto di affitto agricolo, con scadenza al 10/11/2012 per la quale occorrerà pertanto procedere all'avvio delle pratiche espropriative secondo i termini di legge**”. Parimenti, si prende atto che lo stesso presidente di SPIP spa, Nando Calestani, con nuova nota **1.10.2008**, indirizzata al R.U.P. geom Mario Somacher ed al Direttore Infrastrutture, ing. De Leo comunica che “va evidenziato che **tale area non può considerarsi disponibile** in ragione del contratto di affitto di fondo rustico vigente con i signori Romanini e Nizzoli, con scadenza 10 novembre 2012, **che non è possibile disdettare, ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1982 n. 203**”, smentendo quanto dallo stesso precedentemente dichiarato con nota 23.05.2008, con la quale il Presidente di SPIP spa affermava che “in data 22 aprile 2008.... in seguito ad apposito incontro con i conduttori, è stato ottenuto l'assenso dei suddetti a rinunciare al citato fondo, per la parte riguardante la localizzazione dell'opera in progetto... La disponibilità dell'area suindicata consente **una sensibile riduzione dei costi complessivi in quanto non richiede l'acquisizione di aree di rilevante superficie da terzi, come invece previsto dal precedente progetto**”;*
- n) per altro, nello stesso parere, si evidenziava che non era chiaro il costo delle espropriazioni, quindi, nemmeno, il risparmio di Euro 680.000,00 indicato dalla SPIP, sottolineando, in particolare, che la presenza di coltivatori diretti avrebbe comportato un'indennità di esproprio duplicata o triplicata, oltre all'indennità aggiuntiva spettante al fittavolo ai sensi dell'art. 42 del T.U. Espropriazione per Pubblica Utilità;
- o) sempre nella citata nota, il Servizio Affari Legali contestava la natura edificabile dei terreni SPIP, essendo gli stessi ricompresi in “zona di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua” e classificati, dagli strumenti urbanistici comunali, come “Parco territoriale di progetto”; si richiamava anche il “rischio economico connesso all'azione di riscatto agrario” minacciata dai coltivatori diretti;

- p) la nota del Servizio Affari Legali concludeva, evidenziando che, sul piano tecnico-giuridico e normativo, nell'eventualità dell'accoglimento della proposta SPIP, non si sarebbe dovuto parlare di "annullamento" (provvedimento legato alla violazione della legge), ma di "revoca" (provvedimento legato ad una nuova valutazione degli interessi pubblici) della deliberazione consiliare del 12.02.2008 n. 8/4;
- q) or bene, l'urgenza dell'intervento della cassa di espansione n. 2 del Canale Naviglio è di tutta evidenza almeno da 4 anni, cioè dal 2005, anno di approvazione della prima delibera (G.M. 7.12.2005 n. 1587);
- r) recentissimamente, in occasione dell'ultimo evento meteorologico di grande intensità, il Canale Naviglio è tracimato, con la conseguente chiusura della strada e blocco del traffico, senza considerare il disagio della popolazione locale;
- s) detta urgenza rende più che mai opportuna l'attuazione del progetto del 2008. L'attuale stallo non appare giustificato, anche in ragione della condizione giuridica dei terreni di proprietà R.E.I.G. s.r.l. a Socio unico proposti dalla SPIP S.p.A..
- t) d'altra parte, l'atteggiamento della SPIP, quale emerge dalla documentazione esaminata, lungi dall'essere l'atteggiamento di una società strumentale del Comune, ha assunto, sostanzialmente, i caratteri della pura attività contrattuale propria degli imprenditori e non delle società di scopo nei confronti dell'Ente di riferimento (ancorché la SPIP, con la nota 67/2009 si lamenti dell'atteggiamento comunale: pg. 2); ogni ulteriore dilazione non troverebbe giustificazione, e, meno che meno, sembrerebbe rispondere all'interesse pubblico, un'ulteriore verifica della soluzione SPIP;

CHIEDONO

quali sono gli intendimenti dell'Amministrazione.

Parma, 18.09.2009

Giorgio Pagliari

Marco Ablondi

Maria Teresa Guarnieri

Gabriella Biacchi